

Tribunale di Padova, 19 luglio 2012. Pres. Santinello, estensore Maria Antonia Maiolino.

Omissis

SENTENZA

Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la presente decisione conterrà sostanzialmente la sola esposizione dei motivi della decisione.

Te. A. s.r.l. ha proposto azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. nei confronti dell'ex amministratrice I. C..

La controversia va decisa sulla base di una delle questioni preliminari sollevate dalla convenuta: per quanto le eccezioni siano state esposte solo in comparsa conclusionale, si tratta comunque di questioni che vanno in via preliminare esaminate d'ufficio dal Tribunale che si accinga ad esaminare nel merito un'azione quale quella in esame.

Il Collegio non ritiene in primo luogo fondata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire della società, che - diversamente da quanto espressamente stabilito dall'art. 2476/III c.c. - proponga l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore in proprio: non pare cioè condivisibile la tesi per cui la norma, laddove prevede la facoltà di proporre l'azione da parte del singolo socio, intenda limitare esclusivamente al singolo socio la legittimazione attiva alla proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, con esclusione di analoga facoltà in capo alla società.

Deve piuttosto condividersi l'opposto orientamento, diffuso nella giurisprudenza di merito, per cui la norma - letta nella sua integralità - consente di ricostruire quella in capo al socio come una legittimazione non esclusiva, ma aggiuntiva rispetto a quella della società.

Va invero in primo luogo sottolineata l'estrema difficoltà di ammettere una così radicale compromissione delle facoltà della società in assenza di una specifica disposizione di legge: anzi, è lo stesso primo comma dell'art. 2476 c.c. ad affermare la responsabilità degli amministratori nei confronti della società, cosicché, anche quando l'iniziativa è di un singolo socio, la pronuncia risarcitoria sarà sempre in favore della società (ed infatti il sesto comma chiarisce che, accanto all'azione in esame, il socio potrà anche esperire l'azione

di responsabilità per danni diretti). Cosicché parrebbe davvero irragionevole che detta iniziativa non possa essere assunta direttamente dalla società che è l'unico soggetto immediatamente danneggiato.

Ancora, il quinto comma dell'art. 2476 c.c. disciplina le condizioni alle quali la società può transigere o rinunciare all'azione di responsabilità proposta dal singolo socio nei confronti dell'amministratore: ma è evidente che il potere di transigere e di rinunciare deve accompagnarsi al potere di disporre del diritto. E non si comprende come sia conciliabile la disponibilità di un diritto con l'impossibilità di farlo valere in giudizio: quindi, se la società può rinunciare all'azione di responsabilità, può anche promuoverla in giudizio.

Infine, il quarto comma stabilisce che in caso di accoglimento dell'azione di responsabilità promossa dal singolo socio, le sue spese legali così come gli oneri per l'accertamento dei fatti sono rimborsate dalla società, che potrà poi rivalersi sugli amministratori.

In sostanza, come sostiene l'attrice (si legga la replica alla memoria conclusionale), la posizione processuale del socio è delineata dall'art. 2476 c.c. come quella di un sostituto processuale, che agisce per far ottenere alla società il risarcimento del danno dalla stessa patito e viene rimborsato degli oneri sostenuti: e con la posizione di sostituto non può che convivere la posizione di "sostituto" (ovvero al società), con pieni poteri processuali.

Ritiene piuttosto il Tribunale sia fondata l'ulteriore eccezione preliminare sollevata dalla convenuta, ovvero l'inammissibilità dell'azione di responsabilità in assenza di una delibera assunta dai soci.

Va in primo luogo ribadito come la questione debba essere esaminata d'ufficio dal Tribunale ed in via preliminare, costituendo quella deliberazione della società (se ritenuta necessaria) un presupposto (susceptibile di regolarizzazione nel corso del processo, ma nella specie non regolarizzata), che attiene alla legittimazione del legale rappresentante della società a proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratrice, ossia alla stessa efficacia della costituzione in giudizio della società in nome e per conto della quale l'azione di responsabilità è stata esercitata (Cass. n. 9849/1996, Cass. n. 16999/2004, Cass. n.

18939/2007). Si tratta in definitiva di chiarire se detta delibera sia necessaria solo per la società per azioni, per la quale è espressamente richiesta dall'art. 2393 c.c., oppure anche per la società a responsabilità limitata, per quale nulla più è espressamente previsto dalla legge. Ritiene in primo luogo il Tribunale come non sia dirimente il fatto che il codice civile nulla più disponga espressamente al riguardo: la normativa anteriore alle modifiche di cui al d. lgs 6/2003 stabiliva, tramite un richiamo dell'art. 2487 c.c. all'art. 2393 c.c., che anche l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori di s.r.l. pretendesse prodromica delibera dei soci in tal senso: il legale rappresentante quindi veniva autorizzato dai soci a proporre l'azione per conto della società.

Con la novella del 2003 tale richiamo normativo è venuto meno. La circostanza però – si diceva – non pare dirimente, giacché il precedente richiamo trovava la propria collocazione in seno alla disciplina dell'azione sociale di responsabilità: ma oggi – come si è detto – la disciplina dell'azione sociale di responsabilità nella s.r.l. è stata eliminata.

Si è visto invero che l'unica norma che disciplina l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di s.r.l. è l'art. 2476 c.c., che menziona la legittimazione dei singoli soci, per la cui iniziativa evidentemente non è necessaria alcuna deliberazione dell'assemblea, ma nulla dice in ordine alla legittimazione della società: da qui l'assenza di una disciplina in ordine ai presupposti dell'iniziativa sociale.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che vada affermata la necessità nella s.r.l. di una delibera della società per il promuovimento dell'azione sociale di responsabilità, configurando la regola di cui all'art. 2393 primo comma c.c. un principio di ordine generale.

Sotto un primo profilo va sottolineato come parrebbe incongruo lasciare agli amministratori la legittimazione in ordine al promuovimento dell'azione di responsabilità nei loro stessi confronti: accanto all'ipotesi odierna in cui si agisce contro un amministratore non più in carica, bisogna infatti contemplare anche l'azione promossa contro un amministratore ancora in carica, con

il rischio che lo strumento sia anche utilizzato all'interno di un consiglio di amministrazione per condizionare l'operato di un consigliere.

In secondo luogo va osservato che, se gli amministratori sono nominati dall'assemblea dei soci, non è poi ammissibile che la loro responsabilità sia contestata da un (altro) amministratore, senza che siano coinvolti gli stessi soci; se il potere di disporre dell'azione di responsabilità spetta comunque sempre alla società e quindi all'assemblea dei soci, che possono rinunciarvi o farne oggetto di transazione, deve essere riconosciuto sempre all'assemblea dei soci il potere/dovere preliminare di deliberare il promuovimento dell'azione sociale di responsabilità.

Ovvero, o l'iniziativa è del singolo socio, sulla base della disposizione innovativa dell'art. 2476 c.c., che si pone in un'ottica di contrappesi alla luce della riduzione dei controlli esperibili dal singolo consociato (ad es. ex art. 2409 c.c.), oppure l'iniziativa è della società: ma in quest'ultimo caso deve passare attraverso la via ordinaria della decisione dei soci.

Prevedere una legittimazione autonoma ed autosufficiente del legale rappresentante non trova giustificazione nei meccanismi di funzionamento ordinario della società, è dissonante rispetto alla disciplina di nomina e revoca degli amministratori ed al potere dispositivo dell'azione di responsabilità né trova giustificazione alcuna in sistemi di contrappesi di poteri e controlli.

Concludendo, in caso di azione sociale di responsabilità è necessario che il legale rappresentante agisca sulla base di una delibera dei soci, adottata secondo le maggioranze previste dall'art. 2479 c.c., ultimo comma ("salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentato almeno la metà del capitale sociale"): l'odierna iniziativa è quindi inammissibile.

Considerata la complessità delle questioni trattate nonché il fatto che le eccezioni sono state sollevate solo negli scritti conclusivi del procedimento, si riconoscono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale di Padova, I sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (n. 3137/2011 r.g.), ogni diversa eccezione e domanda rigettate, così provvede:

- dichiara inammissibile l'azione di responsabilità promossa da Te. A. s.r.l. nei confronti dell'ex amministratrice I. C.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Padova, 19.7.2012

*